



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 11 settembre 2013, n. 225

Diniego istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA D.D. n. 120 dell'11 marzo 2009 di un impianto eolico sito nel Comune di Serracapriola in loc. "Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo" - Proponente: EdP Renewables Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Lepetit n. 8/10 - E/2007/243 - cod. pratica: W2TIXY2.

L'anno 2013 addì 11 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota prot. n. 268_12 VG/ml del 30 aprile 2012, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 3995 del 18.5.2012, la EDP Renewables Italia Srl (d'ora in avanti EDP Srl) formulava istanza di proroga dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 120 dell'11.03.2009 inerente alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto eolico nel Comune di Serracapriola in loc. "Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo" proposto dalla Energia in Natura Srl, originaria titolare dell'iniziativa progettuale in argomento.

In esito al procedimento di verifica di assoggettabilità, l'atto dirigenziale individuava come non assoggettati a VIA quattordici aerogeneratori dei quali solo quattro, in applicazione del parametro di controllo ex art. 14 c. 7 del RR 16/2006, venivano ammessi all'iter di autorizzazione unica. In occasione della prima riunione di Conferenza dei Servizi volta al rilascio dell'autorizzazione unica il proponente, con nota acquisita al prot. n. 4380 del 21 aprile 2011, trasmetteva un progetto definitivo costituito da 14 aerogeneratori e non da 4 aerogeneratori, come ammissibili in esito alla verifica di assoggettabilità condotta secondo le disposizioni del RR 16/06. Detto progetto definitivo differiva da quello oggetto del parere di esclusione da VIA: tale rilievo formulava oggetto di specifica nota prot. 1261 del 14 febbraio 2012.

Con successiva nota acquisita al prot. n. 2174 del 12 marzo 2012 la società inoltrava un'ulteriore proposta progettuale ad ulteriore modifica del progetto definitivo che prevedeva un numero di aerogeneratori pari ad 8 di potenza pari a 3 MW ciascuno.

Con note prot. n. 2669 del 27 marzo 2012 e n. 3684 del 7 maggio 2012 l'Ufficio, rilevando tali ulteriori modifiche al progetto originariamente sottoposto alla procedura di screening, reiterava al proponente la necessità di effettuare gli adempimenti già segnalati nella precedente nota prot. 1261 del 14 febbraio 2012.

Con nota prot. n. 268_12 VG/ml del 30 aprile 2012, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 3995 del 18.5.2012 il proponente formulava "prudenzialmente" istanza di proroga dell'efficacia del

provvedimento n. 120/2009, pur avendo impugnato con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica tale determinazione.

Con nota prot. n. 6706 del 09.07.2013, venivano comunicati alla società istante i motivi ostativi all'accoglimento della citata domanda di proroga dell'efficacia, allegati alla presente determinazione e costituenti parte integrante di quest'ultima, in ragione di un'istruttoria che ha evidenziato le modifiche intervenute in riferimento ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale rispetto a quelli valutati in sede di procedimento di screening.

Con nota acquisita al prot. 7228 del 1917/2013 la società chiedeva il differimento dei termini al fine di presentare proprie osservazioni ai citato preavviso di rigetta Tale facoltà veniva accordata dallo scrivente Ufficio prot. 7330 del 23/7/2013. Con nota depositata in data 26/07/2013 ed acquisita al prot. n. 7849 del 05/08/2013 la EDP Srl presentava le proprie osservazioni ai motivi ostativi alla comunicazione prot. 6706/2013.

Preliminarmente si rileva che in sede di contraddittorio procedimentale (nota prot. n. 6706/2013 sopra citata) la EDP Sri non ha negato le intervenute modifiche ai quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis. in ordine alle deduzioni formulate si precisa quanto segue.

Variazioni del quadro di riferimento programmatico:

La società osserva che:

- "le opere da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore hanno già ottenuto positivo giudizio di compatibilità ambientale nel contesto di procedure promosse da altri soggetti". Inoltre asserisce che il provvedimento di esclusione da VIA oggetto dell'istanza di proroga prevedeva espressamente la possibilità che le opere di connessione potessero variare successivamente, "senza con ciò dover dare luogo ad una nuova determina";

- la disciplina che vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS non può essere estesa anche alla quota parte dell'area Rete Natura 2000 esterna al SIC/ZPS Lago di Occhito, ovvero ai "solo" SIC "Valle Fortore Lago di Occhito". In più la disciplina introdotta dal Piano di Gestione del SIC non è applicabile al procedimento autorizzativo di cui trattasi perché quest'ultimo è stato avviato antecedentemente alla data di emanazione del Decreto DM 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e avrebbe esonerato dal proprio campo di applicazione gli impianti per i quali alla data di emanazione del presente atto fosse stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Tuttavia il progetto sarebbe stato compiutamente analizzato anche sotto il profilo della Valutazione di Incidenza ambientale. Vengono altresì riportate alcune deduzioni del Commissario ad acta insediatosi per sopperire all'inerzia della Provincia di Foggia che, nell'ambito della valutazione di incidenza Ambientale sulla Stazione di Tema resa nell'ambito di altri procedimenti che condividerebbero questa parte d'opera con il parco eolico in argomento, affermava di dover escludere la possibilità di interrare i cavi di alta tensione da 380 kV in quel sito, ritenendo non applicabile alle fattispecie sottoposte al suo vaglio quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento del Piano di Gestione del SIC Fortore, approvato con DGR n. 1084 del 26/4/2012, in quanto l'intervento in questione "non costituisce un vero e proprio nuovo elettrodotto ma trattasi di una modifica e risanamento di una linea esistente" (determina del commissario ad acta n. 2745 del 04/09/2012 resa sul progetto facente capo alla NCD Divisione Eolica Srl);

Invero:

- il positivo giudizio di compatibilità ambientale inerente a proposte progettuali facenti capo a diversi proponenti può eventualmente estendersi alle parti di progetto comuni ovvero, nel caso specifico, alla sola Stazione Elettrica di Torremaggiore e non già al cavidotto di vettoriamento dell'energia, proprio esclusivamente della proposta progettuale di EDP e, men che meno, all'intero parco eolico

complessivamente considerato;

- la modifica progettuale consistente nell'aumento della potenza e delle dimensioni dei singoli aerogeneratori denominata da parte del proponente "proposta di ottimizzazione" non ha formulato oggetto del giudizio cautelare del Tar Bari con l'ordinanza n. 576/2012 che inerisce esclusivamente alla necessità di rendere in conferenza di servizi la valutazione di incidenza della sola soluzione di connessione del parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale;

- la precisazione riportata nel provvedimento dirigenziale 120/2009 cui farebbe riferimento la società nelle proprie osservazioni è riferita alla necessità di acquisire da parte dell'ente gestore della rete elettrica un parere e non esime l'autorità competente dal potere/dovere di verificare all'occorrenza la portata sotto il profilo della compatibilità ambientale delle mutazioni al progetto oggetto di provvedimento. Nel caso specifico l'intervenuta mutazione della STMG ha comportato l'attraversamento di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 comportando inevitabilmente la necessità di svolgere nuovi approfondimenti;

- per effetto delle varianti progettuali introdotte, la Valutazione di Incidenza si rende necessaria anche per gli aerogeneratori, nella nuova configurazione di taglia e potenza, tanto in base a quanto disposto dal Piano di Gestione del SIC "Valle del Fortore, Lago di Occhito", medio tempore approvato. La valutazione di incidenza già espletata ha invece riguardato il solo cavidotto - come da statuizione del TAR -, per cui non è assolto l'obbligo della valutazione di incidenza dell'opera nel suo complesso (aerogeneratori compresi).

Circa i rilievi espressi in ordine ad una necessaria verifica di coerenza (non possibile all'epoca in cui il progetto è stato escluso da VIA) delle opere proposte con gli interventi di adeguamento individuati nel Piano di Sviluppo della RTN del 2012, la società invero non controdeduce nel merito, limitandosi a dichiarare di non comprendere che "attinenza abbiano con l'oggetto della valutazione ambientale del progetto".

La dichiarazione resa appare non suffragabile dall'evidenza: infatti il Piano di Sviluppo di Terna 2012, contiene il paragrafo 2.2.4 denominato "Impatto sul sistema elettrico nazionale della produzione da fonte rinnovabile non programmabile", di cui si riportano alcuni stralci: "Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da uno sviluppo rapido ed imponente e da una diffusione sempre più estesa e capillare degli impianti di generazione elettrica da fonte energetica rinnovabile non pienamente programmabile (FRNP). La progressiva crescita di capacità installata ha riguardato la fonte eolica nel corso dell'ultimo decennio e soprattutto la generazione fotovoltaica nell'ultimo quinquennio [...] A un livello più alto, si è registrato un progressivo aumento delle congestioni anche sul sistema di trasporto primario in MT, che determinano una minore efficienza complessiva in esito ai mercati con la formazione di "oneri da congestione" a carico del sistema derivanti dell'utilizzo di impianti di produzione meno competitivi a scapito di quelli più convenienti.

I problemi di congestione si sono resi maggiormente evidenti e critici nell'area centro-meridionale ed insulare del Paese dove si concentra la gran parte delle installazioni di impianti da FRNP e dove la rete presenta un minor livello di magliatura e una più limitata capacità di trasporto [...] le zone della rete AT attualmente critiche, in relazione a vincoli di rete strutturali che limitano la produzione eolica, sono concentrate al Sud, in particolare nell'area subappenninica su direttrici di rete AT tra Puglia e Campania".

Vi è pertanto un'evidente correlazione tra le opere di potenziamento previste dal Piano di Sviluppo di Terna nei successivi paragrafi del medesimo Piano e la presenza dell'impianto eolico in oggetto, dovendo invece dimensionarsi le prime proprio in considerazione delle unità di produzione presenti lungo la direttrice. Questa valutazione si iscrive pertanto in un'importante analisi di coerenza esterna tra l'intervento e gli interventi pianificati a livello di area vasta, atteso che gli interventi puntuali di potenziamento delle linee (es. sistemi di accumulo) che presentano potenziali impatti ambientali non trascurabili, sono chiamati ad assolvere funzioni di regolazione che le fonti rinnovabili non programmabili

non sono in grado di assolvere e che, pertanto, queste ultime lasciano “in carico” al gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

Circa la verifica di coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, la società dichiara di avere già ottenuto parere dal Servizio Tutela delle Acque con nota prot. 3241 del 10/10/2011, indirizzata al Servizio Energia, in base al quale “nulla osta alla realizzazione dell’intervento”, pur consigliando i verificare “la quota di attestazione di eventuali pozzi esistenti ed il contenimento delle portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, all’atto del rinnovo, fatte salve le specifiche competenze autorizzative”;

Invero, la connessione con il nuovo Piano di Tutela delle Acque emerge comunque dal parere espresso dal Servizio Tutela delle Acque, pur di segno favorevole, per cui non appare superfluo il rilievo svolto nella comunicazione ex art. 10bis, circa la lacuna che il provvedimento dirigenziale, oggetto di istanza di proroga, necessariamente presenta, non avendo potuto illo tempore contemplare la coerenza con l’intervenuto strumento normativo.

In merito all’intervenuto PTCP di Foggia, approvato con deliberazione provinciale n. 84 del 21 dicembre 2009, evidenzia che il parere del Servizio Assetto del Territorio era già di segno favorevole, rispetto alla realizzazione dell’intervento limitatamente ad otto aerogeneratori, avendo fatto riferimento alla compatibilità dell’intervento sia con il PUTT/P, sia “valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce” (rif. nota prot. 9911 del 28/11/2011). Per il resto, afferma la compatibilità dell’intervento con le norme di attuazione del PTCP, con riferimento alla tutela dell’identità culturale associata alla presenza di elementi di origine antropica. Infine, in termini di rispetto dalle distanze dalle masserie, imposte dall’unico strumento normativo vigente e cogente in materia paesaggistica nel sito occupato dalle turbine, ovvero il PUTT/P regionale, l’intervento progettuale è coerente.

Con riferimento all’intervenuta approvazione del PTCP, si rileva che il parere reso dal Servizio Assetto del Territorio non può considerarsi estensibile al complesso degli aspetti “presidiati” nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che comunque detto parere ha posto in evidenza aspetti critici non precedentemente rilevati nell’ambito del procedimento di screening.

Variazioni del quadro di riferimento progettuale:

La società semplicemente rimanda alle proprie premesse, in cui sostanzialmente affermava che le modifiche intervenute si erano rese necessarie ed erano state espresse in termini di ottimizzazione della proposta progettuale originaria, senza che la medesima proposta, finalizzata al ridimensionamento dell’intervento - con la riduzione del numero di aerogeneratori da 14 ad 8 e il cambio della tipologia di macchina - fosse stata inquadrata in qualsivoglia procedimento teso a valutare la ricaduta ambientale dello stesso. Si ritiene invece che le variazioni proposte siano sostanziali, incidendo sia sulle caratteristiche geometriche dell’opera (aumento da 92 a 112 m del diametro del rotore), sia sulle esternalità degli impatti attesi (con particolare riferimento a quelli che riguardano salute e sicurezza pubbliche, incidendo sui campi acustico ed elettromagnetico, nonché sul profilo della pubblica incolumità per rischio di rottura accidentale, essendo variata la gittata). Pertanto si ribadiscono le considerazioni svolte nella comunicazione prot. n. 6706/2013.

Variazioni del quadro di riferimento ambientale:

Nessuna controdeduzione è stata fornita in ordine alle variazioni sul quadro di riferimento ambientale, (ovvero nuovi impatti cumulativi con altre iniziative e necessità sopravvenuta di dovere considerare anche il contesto ambientale del Comune di Torremaggiore, interessato dal progetto dopo la conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA). Pertanto si ribadiscono le considerazioni svolte nella comunicazione prot. n. 6706/2013.

Evidenziato inoltre che:

- la domanda di proroga è stata inoltrata allo scrivente Ufficio dalla società istante "prudenzialmente", ritenendo quest'ultima che l'efficacia della citata determinazione non sia soggetta a scadenze temporali;

- la medesima società ha impugnato il 6 agosto 2009, con ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, la determinazione dirigenziale n. 120/2009 per la quale richiede la concessione della citata proroga. A tutt'oggi, tale determinazione è sub indice, essendo tale ricorso stato successivamente integrato con motivi aggiunti in data 25 marzo 2011 e non essendoci una statuizione definitiva;

- il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA D.D. n. 120/2009 è stato adottato sulla scorta della normativa di settore all'epoca vigente, ovvero il R.R. n. 16/2006, oggi espunto dall'ordinamento giuridico a seguito della declaratoria di incostituzionalità di quest'ultimo e della relativa norma di legificazione (L.R. n. 40/2007), di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26/11/2010;

- attese le note prot. n. 1261 del 14/02/2012, prot. n. 2174 del 12.03.2012; n. 2669 del 27 marzo 2012 e n. 3684 del 7 maggio 2012, riferite in narrativa, con cui lo scrivente Ufficio, in relazione alle due successive proposte di variante ex-post, evidenziava sotto vari profili la sostanzialità delle stesse ed in particolare la necessità di richiedere quindi l'attivazione della procedura di VIA e contestuale valutazione di incidenza ambientale;

- attesa inoltre la circostanza per cui la Società ha intrapreso un percorso di contenzioso, in relazione a questi punti,

- sfociato nell'ordinanza del Tar Bari n. 576 del 26/07/2012, è possibile affermare che gli scambi intercorsi, anche a valle della pronuncia dirigenziale di esclusione parziale da VIA, in ordine alle successive istanze della società, hanno posto in essere un articolato profilo di attività amministrativa, senza soluzione di continuità alcuna da parte dello scrivente Ufficio;

Per tutto quanto sopra esposto, esaminate le osservazioni formulate dalla società EDP Srl in esito alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 7849 del 05/08/2013 sopra esplicitata, non si ritiene che queste ultime siano sufficienti a superare i predetti motivi ostativi e che non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 120 dell'11/03/2009, risultando al contrario fondati elementi da cui emerge la necessità di svolgere un nuovo apprezzamento degli impatti sulle matrici ambientali derivanti dal progetto nella sua nuova configurazione, tanto in ragione, in particolare, delle sostanziali modifiche al quadro di riferimento progettuale intervenute.

TUTTO CIO' PREMESSO E

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6706 del 09/07/2013, allegata al presente provvedimento e da considerarsi parte integrante allo stesso, sono stati notificati alla società proponente gli esiti dell'istruttoria sull'istanza di proroga della determinazione n. 120 dell' 11 marzo 2009, informando di essere in procinto di adottare formale provvedimento di diniego alla citata domanda;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di cui sopra adottata ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la società proponente ha inoltrato nei termini concessi le osservazioni;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

RITENUTO che in esito all'istruttoria svolta, non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 120 dell'11/3/2009, risultando al contrario fondati elementi a favore della necessità di un nuovo apprezzamento degli impatti ambientali attesi nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle sostanziali modifiche intervenute al quadro di riferimento ambientale, progettuale e programmatica

Il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A e V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale";

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di non accogliere l'istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 120 dell'11/03/2009 formulata da EDP Renewables Italia Srl, con sede legale in Milano, Via Lepetit n. 8110, Cap 20124; - di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, ai Comune di Serracapriola, al Comune di Torremaggiore, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto